

516.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 9 ed emendamento) .	9
Missioni valevoli nella seduta dell'8 aprile 1999	3	(Sezione 4 — Articolo 10 ed emendamenti) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 — Articolo 11 ed emendamenti) .	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 6 — Articolo 12 ed emendamenti) .	11
Procedimenti penali nei confronti di due deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	6	(Sezione 7 — Articolo 13 ed emendamenti) .	12
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	(Sezione 8 — Articolo 14 ed emendamento) .	13
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 9 — Articolo 15)	14
Disegno di legge S. 3369 (approvato dal Senato) n. 5627	7	(Sezione 10 — Ordini del giorno)	14
(Sezione 1 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	7	Disegno di legge S. 3391 (approvato dalla III Commissione del Senato) n. 5274	21
(Sezione 2 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	8	(Sezione 1 — Articolo unico)	21
		Proposte di legge nn. 136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451	22
		(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 aprile 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Giovanni Pace, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 7 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE BIASIO CALIMANI ed altri: « Disposizioni per il recupero dell'Orto botanico di Padova » (5875);

CICU: « Modifica all'articolo 2683 del codice civile, in materia di trascrizione relativa agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico » (5876);

DI NARDO: « Disposizioni in materia di qualità e sicurezza del patrimonio edilizio esistente » (5877);

CIMADORO: « Modifica all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incompatibilità di funzioni dei magistrati » (5878);

RICCI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5879);

SAVARESE: « Disposizioni in materia di agevolazioni per l'acquisto di veicoli da parte dei disabili inidonei alla guida » (5880);

ALBANESE ed altri: « Disposizioni per la lotta contro la tratta di esseri umani » (5881).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 7 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SCALTRITTI: « Statuto speciale della regione Marche » (5873);

PAISSAN: « Revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione concernente l'ordinamento federale della Repubblica » (5874).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.**

In data 7 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI e ALBANESE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis » (Doc. XXII, n. 52);

FONTAN e GNAGA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis » (Doc. XXII, n. 53).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3785. — « Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 » (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5872).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

VELTRI e SICA: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (5774) *Parere della II Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

RALLO: « Modifiche agli articoli 365, 638, 672 e 727 del codice penale e altre disposizioni in materia di protezione degli animali » (5706) *Parere delle Commissioni I, X, XII e XIII;*

REBUFFA ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di

rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria » (5802) *Parere della I Commissione;*

PAISSAN ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di poteri della polizia giudiziaria e di rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero » (5818) *Parere della I Commissione;*

IV Commissione (Difesa):

SPINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5777) *Parere delle Commissioni I e XI;*

GAZZILLI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5814) *Parere delle Commissioni I e XI;*

VIII Commissione (Ambiente):

FORMENTI: « Disposizioni per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana » (5789) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

GALDELLI ed altri: « Abrogazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e liquidazione della società "Stretto di Messina Spa" (5791) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX e XI;*

CIMADORO: « Norme per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana-Lombarda » (5816) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

XII Commissione (Affari sociali):

BIELLI ed altri: « Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri » (5793) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

BONO ed altri: « Disposizioni in favore dei produttori agricoli, singoli e associati, e dei lavoratori agricoli operanti nei territori della Sicilia sud-orientale, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di gennaio e febbraio 1999 » (5749) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FERRARI ed altri: « Norme per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo pastorali di proprietà degli enti locali e di altri enti » (5795) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SAIA e MUZIO: « Modifica all'articolo 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo professionale dei periti agrari » (5806) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VII.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera dell'8 febbraio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione RALLO n. 4-04140, pubblicata nell'*allegato B* al resoconto della seduta del 14 luglio 1997, concernente la definizione di una pratica pensionistica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera del 5 marzo 1999, ha trasmesso

una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione CANGEMI n. 4-16245, pubblicata nell'*allegato B* al resoconto della seduta del 12 ottobre 1998, concernente la ristrutturazione dell'Istituto tecnico nautico di Pozzallo (Ragusa).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 30 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione FRAGALÀ ed altri n. 4-16447, pubblicata nell'*allegato B* al resoconto della seduta del 27 luglio 1998, concernente le condizioni degli uffici giudiziari nel comune di Palermo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 1° aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto in sede di risposta all'interpellanza MARINACCI ed altri n. 2-00671, nella seduta dell'Assemblea del 10 novembre 1998, concernente le iniziative per assicurare la crescita democratica dell'Albania.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Annunzio della pendenza di tre procedimenti penali nei confronti di due deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con due distinte lettere pervenute in data 24 marzo e 29 marzo 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (tribunale di Como, proc. pen. n. 232/98 R.G.N.R. — n. 418/98 R.G.G.I.P. e tribunale di Bergamo, proc. pen. n. 223/98 R.G.N.R. — n. 1647/98 R.G.G.I.P.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 6 aprile 1999, il deputato Giuseppe GAMBALE ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, proc. pen. n. 11563/94 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 aprile 1999, ha

trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente con il Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 maggio 1999.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, con lettera in data 7 aprile 1998, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sui progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 28 aprile prossimo.

Tali richieste, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferite al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3369 — NORME IN MATERIA DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO)
(5627)**

(A.C. 5627 - sezione 1)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

*(Gestione finanziaria degli interventi
a favore delle attività minerarie
e interpretazione autentica di norme).*

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo

10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato ».

7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no-

vembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402 ».

8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

7. 2. Edo Rossi.

Al comma 5, premettere le parole: Subordinatamente alla presentazione di una relazione tecnica che illustri le conseguenze economiche per le due società della partecipazione all'iniziativa e fornisca una

valutazione della ragionevolezza tecnica economica della continuazione dell'impegno.

7. 3. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

(A.C. 5627 - sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Fondo per l'innovazione
degli impianti a fune).*

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, de-

vono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 50 miliardi.

8. 4. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 10 miliardi con le seguenti: di lire 20 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

8. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi.

8. 3. Edo Rossi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: proprio decreto aggiungere: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

8. 5. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

(A.C. 5627 - sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798).

1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti ».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fab-

bricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

(A.C. 5627 – sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

(Attività di valutazione delle leggi).

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonché per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1.

10. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, sostituire le parole: spesa di lire 3 miliardi annue con le seguenti: spesa di lire 500 milioni annue.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1.

10. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.

10. 3. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

10. 4. Edo Rossi.

Al comma 2, dopo le parole: ad avvalersi aggiungere: del comitato tecnico-scientifico di esperti istituito presso il Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997.

10. 5. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

(A.C. 5627 — sezione 5)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola « quattro » è sostituita dalla parola « cinque », e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola « tre » è sostituita dalla parola « quattro ».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro

delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11. 1.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimerlo.

* **11. 2.** Edo Rossi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

11. 3. Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Lo Presti, Cuscunà, Landi.

(A.C. 5627 — sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

(Inquadramento di personale delle camere di commercio).

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimerlo.

* **12. 4.** Edo Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 che, alla data del 12 luglio 1982 rivestiva le qualifiche di capo servizio o capo reparto conseguite secondo l'ordinamento del personale camerale vigente a quest'ultima data, sarà inquadrato anche in soprannumero nel primo profilo della qualifica dirigenziale con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

12. 6. Cuscunà, Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Landi.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere inquadrato con le seguenti: sarà inquadrato.

12. 5. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Landi, Cuscunà, Lo Presti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le camere di commercio nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, provvedono all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale di cui all'articolo 108, secondo comma, del regolamento tipo 12 luglio 1992, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito nella legge 22 novembre 1994, n. 644, con riferimento alle qualifiche della carriera superiore, rispettivamente, di consigliere, vice-ragioniere aggiunto ed applicato aggiunto, maturate alla data del 15 ottobre 1984.

12. 2. Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

(A.C. 5627 - sezione 7)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).

1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche at-

traverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 2, sostituire la parola: sentito con le seguenti: con il concorso.

13. 2. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

(A.C. 5627 — sezione 8)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f), del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6 e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al periodo successivo.

14. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

(A.C. 5627 — sezione 9)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5627 — sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di attività produttive;

valutato l'articolo 1 del disegno di legge relativo agli interventi per il settore aeronautico con cui si provvede attraverso la spesa in conto capitale alla costituzione, tra l'altro, della società per azioni dalla trasformazione del Consorzio Airbus;

impegna il Governo

a promuovere senza indugi ogni iniziativa per realizzare tale società in modo da utilizzare al più presto le risorse finanziarie disponibili e, ove emergessero difficoltà, ricercare accordi anche nel settore elicotteristico;

a presentare in Parlamento con sollecitudine il Regolamento previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

9/5627/1 (*Ulteriore formulazione*) Volontè, Tassone, Sanza.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5627, concernente « norme in materia di attività produttive »;

considerata la preoccupante situazione in cui versa il settore tessile nella provincia di Como, che ha registrato nel quarto trimestre dell'anno una ulteriore diminuzione produttiva, i cui sintomi si erano già avvertiti nei trimestri precedenti;

considerato che il settore sta subendo le conseguenze di una generale diminuzione di interesse per i prodotti serici e dei tessuti stampati in particolare, che rappresentano le lavorazioni più tipiche della filiera tessile comasca;

considerato inoltre che la recessione del Giappone, la crisi dei mercati asiatici e le turbolenze finanziarie mondiali hanno influito pesantemente sulle potenzialità esportative delle aziende tessili del distretto, e che la gravità del momento congiunturale del tessile è avvalorata dal fatto che stanno entrando in crisi anche altri comparti del settore, oltre le stamperie, quali le produzioni del tinto in filo, che avevano fatto registrare una fase espansiva durata oltre sei anni;

rilevato che il fatturato complessivo del distretto nel 1998 ha segnato una flessione complessiva del 2,4 per cento; in tessuto per cravatteria ha perso il 7,8 per cento per effetto della diminuzione dei mercati esteri (meno 9 per cento); il tes-

suto per abbigliamento femminile, che rimane componente più elevata del *business serico*, ha perso lo 0,5 per cento; la raccolta degli ordini nell'ultimo trimestre 1998 ha segnato un meno 15,6 per cento per il tessuto per abbigliamento femminile è un meno 9,5 per cento per il tessuto per cravatteria; dati ancora peggiori sono stati segnalati dallo stampato: meno 23,6 per cento nel terzo trimestre e 27,3 per cento nel quarto trimestre;

rilevato che lo stesso Ministro Fassino ha valutato il settore tessile quale settore strategico per tutta l'economia nazionale vista la *leadership* del nostro paese nella produzione di manufatti tessili di pregiata qualità e valutato che la « moda » contribuisce per il 50 per cento all'attivo della bilancia commerciale;

constatato che la cassa integrazione straordinaria nella provincia di Como nell'ultimo trimestre 1998 è aumentata del 52,3 per cento e che oltre 40 mila ore di cassa integrazione sono state autorizzate proprio nel tessile;

considerando che i rappresentanti della Camera di commercio, Amministrazione provinciale, Unioni industriali, Politecnico, Università dell'Insubria, API, Associazione serica tessile di Como, Sindacati Cgil, Cisl, Uil, Fulta, APA, CNA, fotoincisoristi e disegnatori, hanno predisposto un contratto di programma ai sensi del decreto-legge n. 32/1995 così come modificato dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/1996, da sottoporre per la stipula al Governo, per la realizzazione di interventi nel campo della formazione, della ricerca, della delocalizzazione della produzione e della promozione commerciale;

impegna il Governo

a valutare positivamente il contratto di programma garantendone per la sua realizzazione adeguate risorse finanziarie e ad adottare ulteriori misure che possano aiutare il rilancio del settore tessile e del distretto serico di Como che costituisce il

cuore dell'attività economica di tutta la provincia e che ormai da anni rappresenta il *made in Italy* in tutto il mondo;

a considerare l'opportunità di introdurre agevolazioni, anche limitate a questo periodo di crisi, tendenti alla diminuzione del costo del lavoro e del prodotto finito, che permettano a tutto il settore una ripresa immediata ed uno sviluppo competitivo sui mercati internazionali.

9/5627/2. Taborelli, Alessandro Rubino, Viale, Rivolta, Bartolich.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di attività produttive;

preso atto che l'obiettivo principale del comma 8 dell'articolo 6 è quello di ampliare, sul piano legislativo, la definizione di « distretto industriale » così come individuato dall'articolo 36, commi 1 e 3, della legge 317 del 1991;

preso atto che con la formulazione proposta si intendono creare le condizioni per utilizzare più concretamente nuove forme di sostegno alle attività industriali anche in riferimento alla più recente legislazione sociale e alle disposizioni comunitarie;

impegna il Governo

a predisporre, entro il 31 ottobre 1999, una aggiornata comunicazione al Parlamento su quanto effettivamente disposto dalle Regioni in ordine all'articolo 36 della legge 317 del 1991 così come modificata dal provvedimento in esame;

a predisporre, in collaborazione con il CNEL e sulla base di quadri comparativi tra le diverse strategie apportate dalle Regioni e delle informazioni fornite ai sensi delle finalità del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, specifiche iniziative di valutazione della efficacia delle politiche regionali di sostegno e finanziamenti dei progetti innovativi e sviluppo e modifiche e

razionalizzazioni alle politiche di sostegno carattere sociale, in particolare nel delicatissimo comparto tessile-abbigliamento-calzaturistico che conosce, soprattutto dal biennio 1997-98, profonde modificazioni strutturali, forti flussi di delocalizzazione, crescenti diversificazioni e specifiche problematiche di riconversione produttiva, con evidenti ripercussioni sulle dinamiche occupazionali.

9/5627/3. Saonara, Ruggeri, Bartolich.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5627;

considerato l'articolo 1, comma 3, relativo all'assegnazione in comodato di attrezzature per la manutenzione di velivoli militari da trasporto;

impegna il Governo

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, entro un mese dalla stipula dei relativi contratti, quali siano le aziende prescelte ed i criteri alla base della scelta effettuata.

9/5627/4. Nesi, Labate, Manzini, Ruggeri, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Gastaldi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5627;

considerato che sia l'articolo 1, comma 2, che l'articolo 2, comma 3, non prevedono programmi e interventi finanziari a favore dell'aviazione generale;

constatato che in questo settore operano valide piccole medie imprese capaci di significative produzioni di piccoli velivoli interamente prodotti dalle stesse ed apprezzati da un mercato italiano ed estero in espansione

impegna il Governo

a predisporre adeguati provvedimenti di concreto sostegno e di sviluppo per le piccole e medie imprese del settore del-

l'Aeronautica generale, anche attraverso iniziative che favoriscano accordi con *partners* stranieri.

9/5627/5. Rasi, Mazzocchi, Edo Rossi, Manzoni, Manzini, Nesi, Barral, Ruggeri, Sergio Fumagalli, Labate.

La Camera,

premesso che

la legge n. 488 del 1992 costituisce uno dei principali strumenti di incentivazione per le attività produttive che operano nel Mezzogiorno;

per i prossimi anni bisogna trovare una adeguata copertura finanziaria affinché non vengano pregiudicati gli effetti positivi della legge sul tessuto produttivo del paese;

purtroppo si è verificato, anche in maniera non isolata, che imprese beneficiarie dei fondi derivanti dalla legge n. 488 del 1992 non abbiano poi utilizzati a discapito del sistema industriale

impegna il Governo

ad attivare le opportune iniziative al fine di recuperare questi fondi consentendo lo scorrimento della graduatoria del quarto bando a vantaggio di quelle imprese che pur avendo superato la fase istruttoria non hanno ottenuto i benefici per mancanza di fondi.

9/5627/6. Molinari

La Camera,

premesso che

tra i parametri prescritti dalle nostre leggi per la incentivazione alle attività produttive, le leggi nn. 488, 215 e 44, vi è quello della crescita occupazionale per il rilancio dello sviluppo soprattutto delle aree depresse del Paese;

purtroppo non sempre questo parametro viene osservato, tant'è che molte imprese attraverso alcuni artifici legislativi riescono ad eluderlo;

impegna il Governo

ad attivare le opportune iniziative affinché il parametro della crescita occupazionale sia effettivamente osservato dalle imprese beneficiarie di fondi per la incentivazione alle attività produttive.

9/5627/7. Casinelli, Molinari.

La Camera,

premesso che

l'articolo 8 del disegno di legge recante norme in materia di attività produttive, prevede l'istituzione di un fondo per l'innovazione degli impianti a fune;

tale norma sembra dare seguito ad un precedente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Comino e Barral ed accolto dal Governo nella seduta del 19 novembre 1998, volto all'adozione di misure necessarie ad agevolare gli interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi;

i tempi per la trasmissione delle domande, di cui al comma 2, del citato articolo 8, sono ristretti, anche in considerazione del fatto che le stesse domande devono essere trasmesse al Ministero dell'Industria dalle regioni;

gli impianti a fune rivestono un'importanza determinante per lo sviluppo e l'economia di molti comuni montani, meta di turismo sciistico;

impegna il Governo

a prevedere a partire dal Documento di programmazione economica e finanziaria e nelle conseguenti leggi di bilancio un adeguato incremento della attuale dotazione finanziaria del Fondo di cui all'ar-

ticolo 8 del provvedimento in esame, al fine di consentire ai proprietari ed ai gestori degli impianti le cui domande non pervenissero nei tempi ristretti previsti dal citato comma 2, di poter usufruire del contributo previsto per la realizzazione delle necessarie opere di ammodernamento e miglioramento degli impianti e della messa in opera del loro livello di sicurezza.

9/5627/8. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

La Camera,

premesso che

l'articolo 2 del disegno di legge « Norme in materia di attività produttive », reca norme in materia di programmi nei settori aerospaziale e duale;

tale articolo prevede stanziamenti per gli interventi riguardanti la realizzazione di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale, così come previsto dalla lettera a), comma 1, del precedente articolo 1 del provvedimento in discussione;

per la rilevanza dei programmi e dei progetti menzionati le agevolazioni previste dall'articolo 2 saranno utilizzate unicamente dalle grandi imprese aeronautiche capaci di ingenti investimenti;

la rilevanza in termini di *know-how*, capacità progettuali e professionalità assunta da quelle piccole e medie imprese che non fanno parte dell'indotto, ma operano autonomamente nel settore in questione;

impegna il Governo

a considerare le suddette piccole e medie imprese operanti nel settore aeronautico un volano di sviluppo nel settore aeronautico civile ed a prevedere adeguate e specifiche forme di sostegno ed incenti-

vazione, che consentano alle piccole e medie industrie del settore aeronautico di affrontare adeguatamente la competizione europea ed internazionale.

9/5627/9. Chiappori, Barral, Galli, Stefani.

La Camera,

premesso che

è in discussione la partecipazione di aziende italiane alla costituenda società nota come *Airbus* per la costruzione di velivoli destinati all'aviazione civile con rilevante contenuto tecnologico;

Airbus ha accusato nel 1998 un'ingente perdita operativa a causa delle continue pressioni sui prezzi nel comparto degli aerei di piccola taglia e che il passivo maturato lo scorso anno da *Airbus* ammonterebbe a circa 200 milioni di dollari;

la società Alenia-Finmeccanica è in trattative con CASA per l'eventuale acquisizione di questo gruppo spagnolo che possiede il 4,2 per cento nel gruppo europeo di interesse economico *Airbus*, ma che tali trattative potrebbero non giungere in porto;

la società francese *Aerospatiale*, principale quotista nel *GEIE Airbus* col 37,9 per cento a pari quota con la tedesca *Daimler Chrysler Aerospace*, è in fase di profonda trasformazione in vista della fusione con *Matra hautes technologies (MHT)*, e che lo stesso ministro della difesa Alain Richard ha dichiarato che i rischi tecnici assunti nei contratti di vendita di *Airbus* vanno considerati fattori negativi nella valorizzazione di *Aerospatiale* e che nell'esercizio 1998 *Aerospatiale* ha registrato una notevole diminuzione degli utili dovuta ad accantonamenti per 1,4 miliardi di franchi per *Airbus*, le cui perdite hanno pesato su *Aerospatiale* per 68 milioni di franchi;

la società *British Aerospace (Bae)*, presente nel *GEIE Airbus* col 20 per cento, è a sua volta in fase di acquisizione della GEC Marconi e che anche sui conti 1998 di *Bae* la perdita di *Airbus* ha avuto un riflesso negativo, pari a 25 milioni di sterline, compresi gli interessi;

la situazione delineata rischia di compromettere o almeno di rinviare a lungo la progettata costituzione di un grande società europea dell'aeronautica e della difesa (EADC).

impegna il Governo

a esaminare, prima di decidere la partecipazione di società italiane al patrimonio di costituende società internazionali nel settore aerospaziale, i piani industriali di dette società e gli oneri che potrebbero da essi derivare;

a esaminarne altresì i *business plan* valutando le ricadute tecnologiche ed economiche di interesse per il sistema di imprese italiano;

a svolgere ogni altro atto di *due diligence* che riterrà necessario per garantire l'opportunità, la tempestività e l'efficacia degli investimenti;

a informare il Parlamento sugli sviluppi di una situazione politica, economica e industriale in continuo movimento a livello europeo e mondiale.

9/5627/10. Giovine, Barral.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5627 concernente « norme in materia di attività produttive »:

considerato che:

i prodotti ed i sistemi generati dalla industria a tecnologia avanzata nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dello spazio e dall'aerospazio, dei nuovi materiali, presentano una significativa capacità di risposta alla domanda civile privata ed alle esigenze pubbliche di sicurezza

e di difesa e perciò costituiscono un patrimonio nazionale di primaria importanza strategica, in riferimento a posizioni scientifiche e tecnologiche da salvaguardare, ad occasioni di occupazione qualificata in aree territoriali equamente distribuite al nord ed al sud del paese, alla messa in opera di reti infrastrutturali per servizi ad alto contenuto civile, sociale, della mobilità, della salute e della formazione;

che le applicazioni di tali tecnologie vengono sollecitate:

dall'avvio di programmi europei basati sulle telecomunicazioni satellitari e sull'insediamento di reti come nei casi:

della sicurezza e del controllo della navigazione aerea e multimodale terrestre, ferroviaria e navale - programma GNSS e progetto Galileo GNSS 2;

della osservazione della terra finalizzata alla rappresentazione in continuo della evoluzione dei fenomeni naturali, fisici e sociali che producono rischi da tenere sotto controllo e da ridurre nelle loro manifestazioni pericolose (programma Earth Observation e progetto Cosmo - Sky-med);

delle comunicazioni multimediali per l'esercizio di servizi afferenti alla società dell'informazione, alla mobilità sostenibile, alle prestazioni a distanza per telemedicina, telelavoro e teleformazione;

nonché dai processi d'integrazione dell'industria europea che muove verso la costituzione società per l'aerospazio e la difesa (EADC) processo al quale l'industria italiana prende parte nei programmi nei velivoli da trasporto europei e nel consorzio Eurofighter puntando a consolidare la presenza in alcune aree di eccellenza (elicotteri, addestratori a getto, velivoli regionali);

affermato l'impegno del Governo che con il DPCM 19 dicembre 1998 relativo al coordinamento della politica spaziale nazionale per l'ingresso nei programmi europei GNSS, Earth Observation, Euro-

skyway, Lanciatore Vega, ha posto a disposizione un primo intervento finanziario di 600 miliardi di lire e con il ddl 5627/1998 « norme in materia di attività produttive » che contemplano interventi nel settore aeronautico con specifico riferimento ai programmi dei settori duali, riservato la disciplina dei sostegni da concedere, alla emanazione di un regolamento concernente « programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologica suscettibili di impiego duale »;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti opportuni, di indirizzo e di azione, per porre in sinergia la politica del Ministero dell'industria volta a potenziare il settore aeronautico assecondando i processi di integrazione europea del settore, con la politica del coordinamento ministeriale volta a sostenere la partecipazione della industria e della scienza italiane alla programmazione spaziale;

ad assumere come problema di Governo, istituendo al riguardo opportuni strumenti presidenziali di coordinamento, la questione della conoscenza, dello studio, della selezione, della valorizzazione, delle cosiddette tecnologie *dual use*, indirizzando, con adeguati strumenti legislativi, la formazione di « pacchetti tecnologici duali » di offerta favorendo la esportazione degli stessi nell'ottica della politica dello sviluppo sostenibile finalizzata alla stabilizzazione delle aree esterne di interesse nazionale ed alla riduzione delle sperequazioni esistenti mediante il contestuale appoggio all'insediamento in loco di risorse produttive e tecnologiche per l'occupazione e le piccole imprese.

9/5627/11. Labate, Ruggeri, Sergio Fumagalli, Saonara, Alloisio, Giovine, Barral.

La Camera,

premessò che l'adeguamento alle normative in materia di prevenzione incendi per i rifugi alpini, stante la loro ubicazione in zone accessibili con notevole difficoltà, si presenta ancora più difficoltoso rispetto alle normali strutture turistico-alberghiere;

considerato che la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 10 del disegno di legge A.C. 5627 va considerata comprensiva anche dei rifugi alpini ma

che appare opportuna una specificazione di ciò a livello regolamentare;

impegna il Governo

a specificare, con un apposito provvedimento, come la disciplina della proroga dei termini per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzioni ed incendi, di cui all'articolo 6 comma 10 dell'A.C. 5627 sia estensibile anche ai rifugi alpini.

9/5627/12. Detomas, Caveri, Widmann, Zeller, Brugger, Manzini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3391 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SVOLTE DA UNIVERSITÀ E DA ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (5274)

(A.C. 5274 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono

erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi ».

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti

allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordina-

mento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo per la definizione di norme per la registrazione delle organizzazioni sindacali, il riconoscimento della personalità giuridica, l'attribuzione della efficacia obbligatoria dei contratti o accordi collettivi).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti norme relative alla registrazione delle organizzazioni sindacali, alla conseguente attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, all'estensione nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti al settore a cui il contratto si riferisce, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) ai fini della registrazione, disposta con decreto del Ministro del lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono darsi uno statuto che, allo scopo di assicurare un ordinamento interno a base democratica, stabilisca le condizioni per l'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati; riconosca eguaglianza di diritti a tutti gli associati, garantendo la partecipazione di essi o dei loro delegati alla formazione delle

deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto segreto; stabilisca la elettività delle cariche sociali, da attuarsi mediante voto segreto; definisca le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi e i relativi poteri; stabilisca le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e, ove del caso, del bilancio consolidato; indichi le cause per le quali la registrazione può essere revocata, in relazione all'accertamento del venir meno delle condizioni per la registrazione stessa o di gravi violazioni statutarie tali da menomare l'ordinamento democratico; preveda la tenuta presso il Ministero del lavoro e il CNEL dell'Albo delle organizzazioni sindacali registrate. L'avvenuta registrazione produce il riconoscimento della personalità giuridica;

b) ai fini del riconoscimento della efficacia dei contratti collettivi stipulati da rappresentanze sindacali costituite ai sensi del presente articolo, le rappresentanze unitarie, distinte per datori di lavoro e lavoratori, sono composte da delegazioni designate dalle rispettive associazioni registrate per l'attività economica e il territorio a cui il contratto si riferisce, in proporzione dei loro iscritti. In caso di controversie sulla formazione delle rappresentanze decide con decreto, sentite le parti interessate, il Ministro del lavoro. Il contratto collettivo si intende stipulato se i sotto scrittori rappresentano - almeno il 51 per cento degli iscritti alle associazioni che concorrono alla formazione di ciascuna rappresentanza unitaria, purché appartenenti almeno alla metà più una delle associazioni che hanno concorso a costituirle. Il contratto collettivo stipulato ai sensi del presente articolo ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria cui esso si riferisce e nell'ambito territoriale o aziendale delle associazioni sindacali comprese nelle rappresentanze unitarie.

2. Con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a

disporre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, norme concernenti la certificazione annuale del numero degli aderenti, fermo restando il rispetto della libertà sindacale e del diritto individuale di associazione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Taradash

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Modalità di designazione e competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territo-

riale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano i coordinamenti eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo per la definizione della registrazione per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il riconoscimento della personalità giuridica e per l'efficacia obbligatoria dei contratti o accordi collettivi).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti norme relative alla registrazione delle organizzazioni sindacali, alla conseguente attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, all'estensione *erga omnes* dei contratti collettivi di lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) ai fini della registrazione, disposta con decreto del Ministro del lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori privati e pubblici, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono darsi uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica, stabilisca le condizioni per l'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati; riconosca eguaglianza di diritti a tutti gli associati, garantendo la loro partecipazione alle deliberazioni sociali con voto segreto; stabilisca le procedure di elezione alle cariche sociali, da realizzare con voto segreto; definisca le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi con i relativi

poteri; stabilisca le modalità per la redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e di quello consolidato; indichi le cause per le quali la registrazione può essere revocata per il venir meno delle condizioni per la registrazione medesima o per gravi violazioni statutarie; preveda la tenuta presso il CNEL dell'Albo delle organizzazioni sindacali registrate. L'avvenuta registrazione produce il riconoscimento della personalità giuridica;

b) ai fini del riconoscimento dell'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalle rappresentanze sindacali costituite ai sensi del presente articolo, le rappresentanze unitarie, distinte per datori di lavoro e lavoratori, vengono composte da delegazioni espresse dalle rispettive associazioni registrate per l'attività produttiva e per il territorio a cui il contratto si riferisce, in proporzione dei loro iscritti. Il contratto collettivo si intende stipulato se i sotto scrittori rappresentino almeno il 51 per cento degli iscritti alle associazioni concorrenti alla formazione di ciascuna rappresentanza unitaria, purché appartenenti alla metà più una delle associazioni che hanno concorso a costituirle. Il contratto collettivo stipulato ai sensi del presente articolo ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria cui esso si riferisce e nell'ambito territoriale o aziendale delle associazioni sindacali comprese nelle rappresentanze unitarie.

2. Con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a disporre, sentite le organizzazioni sindacali, norme concernenti la certificazione annuale del numero degli aderenti, fermo restando il rispetto della libertà sindacale e del diritto individuale di associazione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

1. 92. Armani, Contento, Menia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Consigli unitari).

1. I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti e costituiti, secondo le norme di cui alla presente legge, in ogni unità produttiva o ufficio lavorativo, compresi quelli della pubblica amministrazione, individuati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ai sensi dei successivi contratti o accordi collettivi in conformità alla presente legge.

2. Le norme della presente legge si applicano sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato, comunque definiti (*part-time*, *interinale*, *stagionale*, ecc.), ed ai soci lavoratori delle cooperative, nonché ai lavoratori solo formalmente indipendenti (prestatori d'opera, consulenti, terzo settore, ecc.), quando il rapporto di collaborazione raggiunga i tre mesi continuativi di durata.

1. 4. Malavenda.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Registrazione dei sindacati).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro devono registrarsi presso gli appositi uffici del Ministero del lavoro.

2. Condizione unica per la registrazione dei sindacati è il deposito presso il Ministero del lavoro dello statuto, che deve prevedere un ordinamento democratico, la designazione mediante elezione da parte degli associati di tutti gli organi statutari e l'adozione a maggioranza di tutte le decisioni rilevanti.

3. I sindacati registrati hanno personalità giuridica di diritto privato, rappresentano i propri iscritti e stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligato-

ria *erga omnes* a condizione di rappresentare come numero di iscritti, da soli o in concorso con altri sindacati, la maggioranza assoluta delle categorie cui si riferisce il contratto, ai vari livelli territoriali di contrattazione.

01. 01. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, dopo le parole: nelle unità aggiungere le seguenti: e nelle cooperative di lavoro.

1. 54. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: nonché nelle cooperative di produzione e lavoro.

1. 8. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: e nelle cooperative lavoro.

* **1. 9.** Cangemi, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: e nelle cooperative di lavoro.

* **1. 53.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: e nelle imprese cooperative.

1. 31. Gardiol.

Al comma 1, dopo le parole: i lavoratori aggiungere le seguenti: dipendenti, assimilati, nonché con rapporto di lavoro parasubordinato cosiddetto atipico.

1. 7. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e una rappresentanza dei lavoratori alla sicurezza.

1. 25. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle imprese di navigazione, per il personale navigante si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1. 100. Governo.

Sopprimere il comma 2.

1. 51. Contento, Polizzi, Bocchino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali rappresentative, allo scopo di sollecitare una disciplina consensuale della materia di cui al comma che precede. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi sei mesi, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca nuovamente i soggetti di cui al presente comma per una nuova sollecitazione

1. 60. Acierno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità

che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

1. 50. Contento, Alemanno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 70.** Alemanno, Polizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 56.** Peretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 65.** Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti *con le seguenti:* Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

1. 90. La Commissione

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con modalità definite *fino alla fine del periodo.*

1. 27. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: definite *con le seguenti:* che verranno definite.

1. 20. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole da: contrattazione collettiva *sino alla fine del comma con le seguenti:* presente legge.

1. 26. Cangemi, Giordano.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1. 24. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: se in sede contrattuale *sino a, nel terzo periodo:* entro i successivi tre mesi.

1. 19. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: stabilisce *con le seguenti:* , sentite le parti formula una proposta e, tenuto conto delle loro osservazioni, trascorsi ulteriori 3 mesi, provvede con un proprio decreto, stabilendo.

1. 29. Cordoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: le cui disposizioni *fino alla fine del comma.*

1. 42. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle unità produttive ed amministrative di cui ai precedenti commi è equiparata ogni altra unità lavorativa comunque collegata ad enti pubblici e privati, ad enti non commerciali, a cooperative di produzione e lavoro, a cooperative sociali, anche se non caratterizzati da fini di lucro

1. 75. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere costituiti *aggiungere le seguenti:* , fatta salva diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro, laddove non siano previsti e regolamentati dai contratti collettivi nazionali.

1. 35. Strambi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituiti organismi *con le seguenti:* previste, in sede di contrattazione decentrata locale, procedure per la costituzione di organismi.

1. 36. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: mediante appositi regolamenti deliberati.,

1. 76. Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale.

1. 41. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

1. 55. Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle aree e nei settori in cui il contratto nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle r.s.u..

1. 77. Malavenda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: fino a duecento addetti *con le seguenti:* da sedici a duecento addetti.

1. 91. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel comparto « scuola » le r.s.u. sono distinte per componenti professionali. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, r.s.u. del personale docente, ed r.s.u. del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

1. 01 Albertini.